

## **LA MASSONERIA E I FONDAMENTI DEI DIRITTI UMANI**

Tra i progressi sociali più importanti sostenuti dalla Massoneria penso che vi sia senz'altro la difesa e la promozione dei diritti umani. È sufficiente ripercorrere le principali tappe del loro itinerario storico per rendersi conto del ruolo centrale della Libera Muratoria nella loro identificazione e giustificazione, nonché nel loro accoglimento entro sistemi giuridici e politici e nell'effettiva applicazione delle norme che dovrebbero tutelarli.

Una buona parte della storia della civiltà è determinata dalla lotta per i Diritti umani; questa battaglia non è ancora vinta tenuto conto del persistere di una continua violazione di tali Diritti in molti paesi come testimoniano i rapporti annuali di Amnesty International. Il progresso dell'umanità non è misurabile solo nel campo della scienza e della tecnica, ma anche nell'affermazione e nella difesa di una serie di Diritti imprescindibili. L'umanità, nella sua secolare lotta contro oppressioni, servitù e pregiudizi, ha prodotto ideali di libertà e di emancipazione per i quali si sono battuti milioni di uomini. Interi popoli si sono ribellati all'oppressione e alla tirannia per rivendicare ed affermare i propri Diritti fondamentali alla vita, alla libertà, all'autodeterminazione, ovvero il diritto ad un'autonoma scelta circa la responsabilità del proprio destino. Tali sono, in effetti, i Diritti dell'uomo, i quali essendo inviolabili e universali, spettano a ciascun individuo in quanto essere umano, per il fatto stesso, cioè, di essere al mondo, senza alcuna discriminazione di razza, lingua, religione, sesso, età, o provenienza geografica.

### **Alcuni testi chiave dei Diritti umani**

Questa particolare categoria di Diritti, essenziale nella vita di ogni cittadino, è sempre stata in continua evoluzione. Ad esempio, nell'Antichità classica, in Grecia come a Roma, esistevano Diritti riconosciuti solo a determinati ceti sociali, così come, nei secoli del feudalesimo, permanevano enormi disparità fra i soggetti appartenenti ai diversi gruppi in cui si articolava la comunità sociale. Anche la Magna Charta Libertatum del 1215 (che costituisce storicamente, la base del sistema parlamentare inglese) e l' Habeas corpus del 1679 (che sempre in Gran Bretagna sancì, per ogni imputato tratto in arresto, il diritto di conoscere i motivi per i quali veniva tradotto in carcere), spesso identificati come i primi documenti per la tutela dei Diritti umani, provvedevano a garantire soltanto alcune fasce di popolazione. In realtà la prima svolta storica in materia di Diritti essenziali dell'uomo risale al tempo della Rivoluzione americana, in particolare alla Dichiarazione d'indipendenza del 4 luglio 1776, con la quale i cittadini di tredici colonie britanniche ufficializzarono la loro volontà di separare i propri destini da quelli della madrepatria. Ad essa fece seguito, pochi anni dopo, la Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del cittadino, proclamata in Francia il 26 agosto 1789, nella quale la libertà venne non solo enunciata come valore, ma definita nella sua essenza e nei suoi limiti. In seguito, nel corso del Novecento, il tema dei Diritti umani divenne oggetto di rinnovata attenzione non solo da parte di filosofi e pensatori, ma anche di uomini di Stato, il cui impegno culminò nella Dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, con la quale venne definito per la prima volta il concetto di «Diritti umani universali».

Fu questo il passo iniziale per la formulazione della futura Carta internazionale dei Diritti dell'uomo, la quale vide la luce nel 1966.

Tra le fonti di alcuni di questi documenti fondamentali troviamo autori come Locke, Montesquieu, Voltaire e Rousseau, direttamente o indirettamente collegati alla Massoneria. Il pensiero liberale moderno ha ulteriormente specificato i Diritti dell'uomo, ribadendo il valore della libertà e dell'uguaglianza davanti alla legge. Libertà di movimento della persona, libertà di pensiero e di stampa, di riunione, sono diventati cardini di ogni costituzione liberale. Il pensiero democratico e quello socialista hanno quindi aggiunto, fra i Diritti dell'uomo, quello al suffragio universale, al lavoro, alla sicurezza sociale, ad un'equa retribuzione, all'istruzione, alla tutela alla salute.

### **Le categorie dei Diritti umani**

I Diritti umani possono quindi distinguersi in Diritti civili, politici ed economico sociali. Nel loro insieme, questi Diritti costituiscono un complesso di norme che garantiscono a tutti gli uomini la possibilità di partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della società, nell'affermazione della dignità e del valore assoluto di ogni persona. I Diritti civili sono i Diritti alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona, quelli relativi all'uguaglianza senza alcuna distinzione di sesso, razza, religione, nonché quelli riguardanti la libertà di pensiero, di espressione, di riunione, di fede religiosa, di movimento e di avere ogni garanzia legale in caso di imputazione. I Diritti politici sono quelli relativi alla possibilità di partecipare liberamente alla determinazione dell'indirizzo politico del proprio paese, mediante l'esercizio dell'elettorato sia attivo che passivo. I Diritti economico sociali sono infine quelli relativi al lavoro, alla protezione dalla disoccupazione, alla sicurezza sociale, all'equa retribuzione, alla possibilità di costituire liberamente sindacati, all'istruzione, alla tutela della salute. I Diritti di prima generazione imperniati sulla difesa delle libertà civili e politiche, si possono far risalire al termine della Rivoluzione francese. Quelli di seconda generazione, comprendenti quelli economico sociali e culturali ebbero invece origine con la Dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo del 1948.

### **Il contributo della Massoneria ai Diritti umani**

Abbiamo già menzionato alcuni nomi di personaggi illustri legati alla Massoneria che hanno giocato un ruolo fondamentale nella loro edificazione. Bisogna comunque aggiungere che la funzione della Libera Muratoria non si è limitata alla loro identificazione. Oltre a fissarli si è preoccupata di giustificarli e di fondarli, di farli accogliere entro sistemi giuridici e politici e di fare in modo che le norme che dovrebbero tutelarli vengano effettivamente applicate. Si è trattato di un processo lungo, lento ed ancora in corso. Alla base di queste teorie troviamo la dottrina del «diritto naturale», ossia di un diritto che si possa fondare sulla semplice analisi razionale della natura dell'uomo, prescindendo da rivelazioni religiose ed ideologiche. Credo che il merito essenziale della Massoneria sia di aver capito che senza un tentativo di determinare che cos'è l'uomo, di comprenderne cioè le varie dimensioni compresenti e complementari, ogni pretesa di rivendicargli questo o quel diritto si riduce ad una rivendicazione puramente affettiva o emotiva e che se si vuole passare dal piano dell'adesione spontanea, dalla retorica delle parole edificanti a quello di un'autentica obbligazione, morale prima e giuridica poi, sia necessario avere una chiara idea di uomo.

Mano a mano che si prende conoscenza di nuove componenti biologiche, psicologiche, sociali, economiche, ideali, etiche dell'uomo, emerge anche una correlativa determinazione di quelle che «dovrebbero essere» le condizioni ottimali e le condizioni minimali affinché una «esistenza d'uomo» possa avere una realizzazione accettabile su ciascuno di questi piani o componenti e il complesso di queste indicazioni finisce con il delineare una sorta di «modello d'uomo», verso il quale ciascuno ha il diritto di appellarsi in quanto, negandogli l'una o l'altra delle caratteristiche di quel modello, si verrebbe ad imporgli una condizione sub-umana. Il problema della fondazione dei Diritti umani, come ha ben visto la Massoneria, coincidendo sostanzialmente con quello della determinazione di un modello d'uomo, è nello stesso tempo un impegno di fedeltà per essere il più aderenti possibili a tale ideale, è uno sforzo interpretativo che si traduce anche nell'azione funzionale al fine di restituire all'uomo quei caratteri fondamentali senza i quali non sarebbe più tale.

---

## **Bibliografia**

Bobbio Norberto, L'età dei Diritti, Einaudi, Torino 2014 Cassese Antonio, I Diritti umani oggi, Ed. Laterza, Bari 2005;

Facchi Alessandra, Breve storia dei Diritti umani, Il Mulino, Bologna 2007 Flores Marcello, Storia dei Diritti umani, Il Mulino, Bologna 2008;

Pariotti Elena, I Diritti umani: concetto, teoria, evoluzione, Cedam, Milano 2013.

## **30 ARTICOLI DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 10 DICEMBRE 1948**

A Parigi, le Nazioni Unite promossero la **Dichiarazione universale dei diritti umani**. È un documento che, con i suoi **trenta articoli**, doveva avere applicazione in tutti gli Stati membri. Un documento il cui scopo è rendere il mondo un posto migliore in cui vivere. Per tutti.

### **Articolo 1**

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

### **Articolo 2**

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

### **Articolo 3**

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

### **Articolo 4**

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

### **Articolo 5**

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

### **Articolo 6**

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

### **Articolo 7**

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

### **Articolo 8**

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

### **Articolo 9**

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

### **Articolo 10**

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

### **Articolo 11**

1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

### **Articolo 12**

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

### **Articolo 13**

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

### **Articolo 14**

1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

### **Articolo 15**

1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

### **Articolo 16**

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

### **Articolo 17**

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

### **Articolo 18**

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

### **Articolo 19**

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

### **Articolo 20**

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. 2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

### **Articolo 21**

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

#### **Articolo 22**

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

#### **Articolo 23**

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

#### **Articolo 24**

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

#### **Articolo 25**

1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

#### **Articolo 26**

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le

Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

#### **Articolo 27**

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

#### **Articolo 28**

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

#### **Articolo 29**

1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

#### **Articolo 30**

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

∴

Testo adottato dalla S.G.L.U.I. - IGNI1952  
per l'introduzione alla Libera Muratoria